



Istituto Comprensivo Massa Martana "A. Ciuffelli"

Viale Europa, 10 06056 Massa Martana (PG)

Tel. 075/889141 – C.F. 94068960544

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it – Pec: pgic81400r@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Massa Martana, 11/12/2021

Al personale scolastico
A tutti i genitori
Sedi tutte/Atti/Sito Web

CIRCOLARE N. 104

Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la **somministrazione della successiva dose di richiamo**. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella "booster" è sceso da sei a cinque mesi, quindi chi ha effettuato le prime due dosi dovrà sottoporsi a richiamo in un periodo compreso **tra cinque mesi (intervallo minimo) e nove mesi (scadenza Green Pass) di distanza dalla seconda dose**. Si ricorda che anche in caso di Green Pass per avvenuta guarigione la scadenza è a nove mesi di distanza.

Restano **esclusi** dall'obbligo vaccinale sia il **personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso** (come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale) sia il **personale esterno** alla scuola. Alla data del rientro a scuola il personale scolastico deve avere assolto all'obbligo vaccinale.

La vaccinazione, inoltre, può essere **omessa o differita** "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate**". La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al **31 dicembre 2021** (Circolare del ministero della salute 25 novembre 2021).

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi non risulti effettuata la vaccinazione o richiesta di vaccinazione, a partire dal 15 dicembre il dirigente scolastico invita l'interessato a **produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

1. a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
2. b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
3. c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito (con presentazione della certificazione attestante vaccinazione non oltre i 3 giorni successivi alla somministrazione)
4. d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale eventualmente non vaccinato può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della **certificazione verde base** (ottenuta anche mediante tampone).

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione l'interessato deve trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da **eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico**.

Alla scadenza di tale periodo, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, ovvero **comunica al personale interessato l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione **non sono dovuti retribuzione** né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace **fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Silvana Raggetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993